

---

# Circolare di studio n. 14/2018

---

*Periodo 1 - 15 Agosto 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Ravvedimento operoso del versamento del diritto camerale dovuto per l'anno 2018 .....	3
Modalità di fatturazione dei cosiddetti "beni significativi" .....	4
Particolarità degli studi di settore per i soggetti in contabilità semplificata .....	7
Rilevanza autonoma delle parti staccate e/o particolari dei cosiddetti beni significativi.....	9
<b>Agenda.....</b>	<b>11</b>
Scadenario dall'1 al 15 Agosto 2018.....	11
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>15</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	15
TFR-Serie storiche .....	15
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	16
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti .....	18
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	19
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati .....	21
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 .....	23
<b>Schede operative.....</b>	<b>24</b>
Operatività della sospensione feriale in ambito fiscale dal 1° agosto al 31 agosto 2018.....	24
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>31</b>
Aspetti contabili del reverse charge .....	31
Trasparenza fiscale con imposte a carico della società trasparente o con riconoscimento di corrispettivo.....	32

## **Bene a sapersi**

### ***Ravvedimento operoso del versamento del diritto camerale dovuto per l'anno 2018***

Il versamento del diritto annuale camerale da parte di tutte le imprese tenute all'adempimento, di regola, deve risultare effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, e cioè:

- *entro 30 giugno (per il 2018, prorogato al 2 luglio, in quanto il giorno 30 giugno cadeva di sabato), senza alcuna maggiorazione;*
- *nei 30 giorni successivi (per il 2018, dal 2 luglio, che scadono il 1° agosto 2018 e, quindi, beneficiano della proroga al 20 agosto 2018), con la maggiorazione dello 0,40%, anche in caso di compensazione con altri tributi (compresa l'ipotesi del cosiddetto "F24 a saldo zero", per il quale il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).*

Si è citato "come regola", in quanto nel caso in cui una società che:

- beneficia della proroga di approvazione del bilancio d'esercizio;
- e/o:

- chiude l'esercizio sociale o periodo d'imposta in periodo non coincidente con l'anno solare;

il diritto annuale camerale deve necessariamente risultare corrisposto sempre rispettando il criterio della scadenza del primo acconto delle imposte dirette e cioè:

- *per le società che devono approvare il bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, senza alcuna maggiorazione o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;*
- *per le società che in relazione a disposizione di legge approvano il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio d'esercizio, senza alcuna maggiorazione o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;*
- *per le società che in relazione a disposizione di legge dovevano approvare il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma lo stesso non risulta approvato nel termine previsto, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione del bilancio d'esercizio, senza alcuna maggiorazione o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.*

Nel caso di mancato o insufficiente versamento del diritto in argomento, sussiste la possibilità per il soggetto interessato di fare ricorso all'istituto del *ravvedimento operoso* espressamente previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, in quanto, *con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo*, alle imprese non in regola con il diritto annuale non viene rilasciata la certificazione camerale.

Per la coerente applicazione del ravvedimento è necessario individuare la *data della violazione* coincidente con la scadenza entro la quale non è stato eseguito – in tutto o in parte – il versamento dovuto, tenendo in considerazione che:

- solo entro un anno dalla predetta data è possibile effettuare il ravvedimento;
- successivamente a tale data è possibile solamente la regolarizzazione del tributo, mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa verrà richiesta con cartella di pagamento o emissione di specifico atto contestuale.

Il ravvedimento si effettua utilizzando il modello F24, *sezione "IMU e altri tributi locali"*, la stessa che si redige per il comune versamento del diritto annuale, specificando il codice tributo:

- 3850, per corrispondere il diritto annuale o la differenza fra l'ammontare dovuto (aumentato dello 0,40% se era stata decisa l'esecuzione del versamento nei 30 giorni successivi al termine principale) e

quanto versato entro la scadenza stessa (*il pagamento di quanto dovuto con il codice in esame può essere validamente compensato con crediti di altri tributi*);

- 3851, per versare gli interessi nella misura legale calcolati sulla quota del canone camerale oggetto di ravvedimento operoso (con applicazione del divisore “36500”) per il numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data in cui si procede all’adempimento (*il pagamento di quanto dovuto con il codice in esame non è compensabile con crediti di altri tributi*);
- 3852, per pagare la sanzione amministrativa ridotta dovuta (*il pagamento di quanto dovuto con il codice in esame non è compensabile con crediti di altri tributi*), che deve risultare determinata sulla quota del canone camerale oggetto di ravvedimento operoso, nella misura:
  - del 3%, se il ravvedimento avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza;
  - e:
  - del 3,75%, se il ravvedimento si perfeziona a partire dal 31° giorno fino a un anno;tenendo presente che al diritto annuale camerale non trova applicazione il cosiddetto ravvedimento “mini” o “sprint” per i primi 15 giorni.

### ***Modalità di fatturazione dei cosiddetti “beni significativi”***

I cosiddetti “beni significativi” sono individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 nei seguenti:

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- ascensori e montacarichi;
- caldaie;
- impianti di sicurezza;
- infissi esterni e interni;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- videocitofoni;

per i quali, *in via normativa*, è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

L’elenco predetto, tra l’altro, si deve ritenere tassativo, in quanto consente la limitazione all’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10%, anche se i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nel predetto elenco, ma che:

- per specifiche caratteristiche;
- e/o:
- per esigenze di carattere commerciale;

assumono una diversa denominazione, come, a titolo meramente esemplificativo:

- la stufa a *pellet* utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve necessariamente essere assimilata alla “caldaia” (cioè a un bene significativo);
- la stufa a *pellet* utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente, non può essere assimilata alla caldaia e, quindi, non può assumere la caratteristica del “bene significativo”).

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che sia l’art. 7, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488, sia il D.M. 29 dicembre 1999, non contengono alcuna previsione in merito alla determinazione del valore da imputare al bene significativo, per cui, in via interpretativa, era stato chiarito che il valore doveva essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, tenendo conto della norma di cui all’art. 13 del decreto Iva, relativa alla determinazione base imponibile.

Solamente a seguito dell'art. 1, comma 19, della legge di Bilancio 2018, è stato precisato che per l'individuazione del valore dei beni significativi si deve necessariamente "deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".

Ne deriva, di conseguenza, che se il bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento agevolato:

- *risulta prodotto dal prestatore stesso*, ai fini dell'individuazione dell'aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito:
  - dal relativo costo di produzione;  
*comprensivo:*
  - degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene;tenendo, in ogni caso, in considerazione che tale *costo di produzione* non può, in particolare, risultare di entità inferiore al costo:
  - delle materie prime utilizzate;e:
  - della manodopera impiegata nella realizzazione del bene;tenendo, inoltre, presente che:
  - nel *costo di produzione* - secondo l'accezione di cui al principio contabile Oic 13 - assumono specifica rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti o oneri generali di produzione sostenuti nel corso della realizzazione dei beni, tra cui, a titolo esemplificativo:
    - l'ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione;
    - le manutenzioni;
    - le riparazioni;a esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti.
  - nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un'impresa individuale, il valore della manodopera impiegata - compresa, nei termini anzidetti, tra gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi - può essere determinato tenendo conto della remunerazione del titolare dell'impresa;
- *non risulta prodotto dal prestatore stesso e, quindi, il bene significativo viene acquisito da terzi*, ai fini dell'individuazione dell'aliquota Iva applicabile, il valore del bene non può essere di entità inferiore al suo valore di acquisto;

con la conseguenza pratica che si deve necessariamente:

- *escludere dal valore del bene significativo*, determinato nei termini anzidetti, il *marginale aggiunto* dal prestatore committente (il cosiddetto *mark-up*):
  - al costo di produzione del bene significativo;o:
  - al costo di acquisizione del bene significativo;per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente o al committente;
- considerare solamente il costo "originario" del bene significativo, sia esso di produzione e/o di acquisizione presso terzi.

Per quanto attiene alle modalità di fatturazione dell'intervento agevolato riguardante la manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria su beni immobili a prevalente destinazione abitativa privata, in cui risulta compresa la fornitura di un bene significativo, si deve necessariamente tenere in considerazione che la *fattura emessa* ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva da parte del prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve specificare, *oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione*, anche i beni di valore significativo che risultano forniti nell'ambito dell'intervento medesimo.

Pertanto, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 10% all'intervento di manutenzione, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento deve

specificare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell'ambito dell'intervento, anche il valore dei beni medesimi.

Tale distinta evidenziazione in fattura si rende necessaria in quanto la prestazione di servizi e i beni significativi forniti sono, in linea di principio, suscettibili di essere assoggettati a Iva con aliquote differenti.

Infatti, se il valore del bene significativo è di *entità superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l'intervento di recupero*:

- *l'aliquota del 10%* si rende operativa solamente:
  - al valore del corrispettivo della prestazione;  
*umentato*:
  - della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo;
- *l'aliquota ordinaria (22%)* si rende applicabile alla quota residua del bene significativo.

A chiarimento dell'assunto, si ipotizzi che su un fabbricato a destinazione abitativa viene eseguito un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria il cui corrispettivo complessivo ammonta a € 3.600,00, comprendente anche la fornitura con posa in opera di un bene significativo di importo pari a € 2.000,00 prodotto dallo stesso prestatore, il cui valore risulta di entità superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l'intervento agevolato.

Analizzando in dettaglio la situazione, si rileva che:

- il corrispettivo complessivo pattuito per la realizzazione dell'intervento è pari a € 3.600,00;
- il valore del bene significativo (pari a € 2.000,00), ovviamente, non può essere, in ogni caso, inferiore:
  - al costo delle materie prime utilizzate e al costo della manodopera impiegata per la produzione del bene e al valore della manodopera di entità pari a € 1.200,00;
  - e:
  - al *mark-up* aggiunto dal prestatore di € 400,00.

Il prestatore è tenuto a specificare in maniera separata in fattura, *oltre alla descrizione dell'intervento agevolato*:

- il valore della manodopera inerente al servizio oggetto della prestazione comprensivo del *mark-up*, pari a € 1.600,00 (€ 1.200,00 + € 400,00);  
e:
- il valore del bene significativo pari a € 2.000,00.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si deve necessariamente applicare:

- *l'aliquota agevolata nella misura del 10% sull'importo di € 3.200,00*, dato:
  - per € 1.600,00, dalla manodopera e dal *mark-up*;
  - e:
  - per € 1.600,00, per il bene significativo impiegato, risultante dalla differenza tra il corrispettivo complessivo di € 3.600,00 e il valore del bene significativo pari € 2.000,00);
- *l'aliquota ordinaria (22%) sull'importo di € 400,00*, corrispondente all'eccedenza di valore del bene significativo.

Il prestatore conseguentemente deve procedere a:

- specificare in fattura il totale imponibile (€ 3.600,00);  
nonché:
- evidenziare separatamente:
  - l'ammontare dell'imposta con applicazione dell'aliquota nella misura del 10%;
  - e:
  - l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (22%);

tenendo presente che, per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota agevolata, è necessario che i dati specifici predetti devono essere puntualmente indicati nella fattura anche se dal calcolo suddetto risulta che l'intero valore del bene significativo può essere

assoggettato a Iva con applicazione dell'aliquota ridotta agevolata (*e, quindi, anche se il valore del bene non risulta di entità superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato*).

Nell'ipotesi di un *intervento di recupero complesso* riguardante una pluralità di opere e/o di servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l'installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente è tenuto a corrispondere un unico corrispettivo riferito all'opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), il fornitore o il prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura:

- il corrispettivo relativo all'intervento di recupero;
- e:
- il valore imputabile ai beni significativi forniti nell'ambito dell'intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti);

nel qual caso l'intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati a Iva agevolata.

A chiarimento dell'assunto, si ipotizzi un intervento di manutenzione straordinaria avente a oggetto:

- la realizzazione di servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni;
- e:
- l'installazione di una caldaia.

Nel presupposto che i sanitari, gli infissi e la caldaia assumano valore significativo (*in quanto il loro valore complessivo è superiore al 50% di quello dell'intero intervento di recupero*), ai fini dell'individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10%, si deve tener conto:

- del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione);
- e:
- del valore dei beni significativi.

## ***Particolarità degli studi di settore per i soggetti in contabilità semplificata***

Con il decreto 23 marzo 2018 sono stati previsti specifici interventi correttivi agli studi di settore da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata, al fine di tenere in considerazione delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap improntate al criterio di cassa", con determinazione del reddito imponibile con un particolare regime misto "cassa – competenza".

In sostanza, è stato derogato il criterio della competenza:

- per i ricavi percepiti;
- e:
- per le spese sostenute;

mentre sono rimaste invariate le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali:

- le plusvalenze;
- le minusvalenze;
- le sopravvenienze;
- gli ammortamenti;
- gli accantonamenti;

previsti dal Tuir ed espressamente richiamate dall'art. 66 dello stesso testo unico, mentre non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori:

- le rimanenze finali;

- e:
- le esistenze iniziali;

di titoli, merci e lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale, sia ultrannuale.

Tuttavia, il *modello di stima dei ricavi* in relazione agli studi di settore si fonda sulla correlazione statistica di costi e ricavi ed è stato elaborato sulla base di dati contabili dichiarati per competenza; ad esempio, una delle variabili più rilevanti per stimare i ricavi delle imprese che esercitano le attività del commercio è rappresentata dal “costo del venduto”, al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino.

Al fine di consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, anche al fine di evitare distorsioni nella stima, è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d'imposta 2017, che prevede sia degli interventi correttivi, sia la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.

La corretta applicazione degli studi di settore nei confronti di detti soggetti non risponde solo all'esigenza di operare una stima precisa dei ricavi ai fini dell'attività di controllo, ma anche a quella, altrettanto importante, di valutare in maniera corretta le imprese con riferimento all'assegnazione dei benefici premiali, applicabili ai soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

La metodologia in argomento prevede, quindi, che gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata dichiarino nel modello degli studi di settore il valore:

- delle esistenze iniziali di magazzino;
- e:
- delle rimanenze finali di magazzino.

In concreto, l'aspetto di maggior rilevanza relativo ai dati di natura contabile degli studi di settore riguarda la gestione del passaggio da un sistema di determinazione del reddito secondo il criterio della competenza a quello improntato alla cassa per gli esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.

Ne deriva, di conseguenza, che ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono rilevare i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato art. 66 del Tuir. Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino, anche se le rimanenze finali, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa; al riguardo, l'importo dichiarato nel relativo campo non viene considerato, per i soggetti in contabilità semplificata, ai fini della determinazione dell'importo relativo al “Reddito d'impresa (o perdita)”. In particolare, la modalità di compilazione delle rimanenze del quadro F degli studi di settore non prevede alcun riferimento ad eventuali differenze di compilazione per i soggetti che, ai fini contabili, hanno effettuato l'opzione di cui all'art. 18, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetto regime del registrato Iva), per cui, anche tali soggetti devono indicare il dato relativo alle rimanenze iniziali e finali nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Con riferimento al dato relativo alle rimanenze finali, analogamente alle esistenze iniziali, deve necessariamente essere indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da individuare ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir.

Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all'effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall'avvenuta manifestazione finanziaria del costo.

Per l'individuazione di tale valore occorre, pertanto, valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre, con il corrispondente costo di acquisto; per gli esercenti attività di commercio al minuto è altresì possibile valutare le rimanenze delle merci con il “metodo del prezzo al dettaglio”.

Al fine di poter applicare i “*correttivi cassa*” per i soggetti in contabilità semplificata è anche necessario fornire, se ne ricorrono i presupposti, le informazioni afferenti:

- all'eventuale opzione esercitata ai sensi del comma 5 dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetto regime del registrato Iva);
- il totale delle operazioni imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita Iva;

- il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del *reverse charge*;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti per i quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti.

### ***Rilevanza autonoma delle parti staccate e/o particolari dei cosiddetti beni significativi***

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato di manutenzione ordinaria o straordinaria, si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli "significativi", e, quindi, se possono essere soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, devono essere considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell'aliquota applicabile.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che la verifica in merito alla rilevanza *delle parti staccate* rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l'Iva con aliquota nella misura del 10%, deve necessariamente risultare effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale o bene significativo.

In altri termini, *ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%*, il valore delle "parti staccate dei beni significativi":

- *non si deve ritenere comprese nel valore del bene significativo*, se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
- *si deve ritenere comprese nel valore del bene significativo*, se concorre alla normale funzionalità dei beni medesimi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, per cui deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni, nel qual caso deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi.

Nell'ipotesi in cui l'intervento di manutenzione agevolato ha per oggetto l'installazione o la sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo, in quanto l'intervento non ha a oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione o l'installazione di una sua parte staccata.

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

A chiarimento dell'assunto, a titolo esemplificativo, si consideri la mera sostituzione del bruciatore della caldaia già installata.

Il bruciatore, che è certamente un componente parte staccata della caldaia, astrattamente considerato, pur non presentando, nei termini anzidetti, un'autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell'ambito dell'intervento non viene fornito il bene significativo, ma esclusivamente un componente del bene significativo "caldaia".

Per quanto attiene:

- *alle tapparelle o ad analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane*, si ritiene che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l'isolamento e il completamento dei beni immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- in considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell'abitazione, il costo delle tapparelle non può risultare attratto nel valore degli infissi (costituenti "beni

significativi”), ma devono essere ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta a Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%;

- in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’Iva al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del costo delle tapparelle;
- gli infissi (costituenti beni significativi), invece, sono interamente soggetti a Iva con aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione (compreso, come detto, il valore delle tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto a Iva con aliquota ordinaria.

Diversamente, *le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti* non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, se sono strutturalmente integrati negli infissi, nel qual caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10%, il valore degli infissi deve necessariamente risultare comprensivo del valore delle tapparelle;

- *alle zanzariere e alle inferiate o grate di sicurezza*, si rendono operative le medesime considerazioni riportate per le tapparelle, anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione. In particolare, detti beni non concorrono, come gli infissi, all’isolamento e al completamento del bene immobile, bensì vengono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.

Ne deriva, di conseguenza, che in considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che:

- il valore delle zanzariere non assume rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%;
- il costo o corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione;
- le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi, nel qual caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10%, il valore degli infissi deve necessariamente comprendere anche il valore delle zanzariere;
- le grate, installate al fine di evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti o componenti separati degli infissi, in quanto le medesime, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota Iva del 10%.

## Agenda

### Scadenario dall'1 al 15 Agosto 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b> Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° agosto 2015-31 luglio 2016 e 1° agosto 2016-31 luglio 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	<b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b> Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° agosto 2016-31 luglio 2017 e 1° agosto 2017-31 luglio 2018, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
1	<b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di settembre</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
5	<b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	<b>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	

7	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici in ottemperanza alla determinazione direttoriale 6 marzo 2009, n. 33694/RU;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 2 della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi in ottemperanza ai dettati dell'art. 2, comma 5, della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD;</li><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche in ottemperanza ai dettati dell'art. 2, comma 1, della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati dell'art. 2, comma 4, della determinazione direttoriale n. 25499/UD del 26 settembre 2008;</li><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati dell'art. 2 della determinazione direttoriale 20 luglio 2009, n. 86767.</li></ul>	
7	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-DEPOSITARI AUTORIZZATI DEI SETTORI PRODOTTI ENERGETICI ED ALCOLI</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della circolare 23 maggio 2008, n. 21/D;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli di cui al primo capoverso del comma 1 dell'art. 2 della determinazione Direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD.</li></ul>	
10	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di giugno</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
10	<p><b>ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI O PER CONTO PROPRIO-PEDAGGI AUTOSTRADALI</b></p> <p>I contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio, alle ore 14:00 della data in esame in relazione delle prenotazioni poste in essere nel periodo dalle ore 9.00 del 28 maggio 2018 e le ore 14.00 del 20 giugno 2018, scade il termine, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dell'art. 2, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito L.26 febbraio 1999, n. 40;</li><li>– dell'art. 45 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;</li><li>– del decreto del MEF del 28 dicembre 2017;</li><li>– del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il</li></ul>	

	<p>Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2018, n. 153; – della delibera del Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 maggio 2018, n. 1; per procedere alla presentazione telematica dell'istanza-richiesta di rimborso – per il periodo d'imposta 2017 - al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori delle somme derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali.</p>	
14	<p><b>ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di giugno (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15	<p><b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliera.</p>	
15	<p><b>ALCOLI METILICI</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici <i>(con raggruppamento per cliente destinatario)</i>.</p>	
15	<p><b>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p><b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del Tuir, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i</p>	

	cosiddetti contribuenti "super-semplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.	
15	<p><b>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li><li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;</li><li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li><li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li><li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto.</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p><b>PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</b> <i>(adempimento prorogabile al 20 agosto 2018 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>	

## Indici & dati

### Coefficienti di rivalutazione del TFR<sup>1</sup>

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>giugno</b>	15 mag.	14 giu.	102,2	1,1	1,088032	0,816024	0,750	<b>1,566024</b>

#### **Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto**

Nel mese di giugno 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di TFR-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"1,566024"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,2), pari a "1,1" [102,2 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 1,088032;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "1,088032" a "0,816024" (75% di 1,088032);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,750" [0,125 x 6];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"1,566024"** [0,816024 + 0,750].

### TFR-Serie storiche

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	1,292656	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7	<b>1,566024</b>	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8		1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9		1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10		1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

<sup>1</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

## **Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati<sup>2</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
<b>2017</b>	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
<b>2018</b>	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2							

<sup>2</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

## **Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente<sup>3</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>2011</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
<b>2013</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>2016</b>	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
<b>2018</b>	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	1,2						

<sup>3</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

## ***Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti<sup>4</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
<b>2001</b>	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
<b>2002</b>	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
<b>2003</b>	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
<b>2004</b>	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
<b>2005</b>	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
<b>2006</b>	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
<b>2007</b>	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
<b>2008</b>	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
<b>2009</b>	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
<b>2010</b>	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
<b>2011</b>	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
<b>2012</b>	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
<b>2013</b>	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
<b>2014</b>	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
<b>2015</b>	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
<b>2016</b>	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
<b>2018</b>	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3						

<sup>4</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

## ***Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947<sup>5</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	49,419	48,389	47,043	43,178	41,153	38,638	37,432	35,482	33,738	33,832	35,373	36,490	39,310
1948	37,143	37,542	36,564	36,428	36,902	37,197	39,087	37,531	36,632	37,176	36,928	36,579	37,127
1949	36,078	36,273	36,114	35,600	35,635	36,042	37,073	36,632	36,811	37,641	37,547	37,837	36,590
1950	37,983	37,887	38,411	37,848	37,786	37,290	37,284	36,637	35,921	36,361	35,992	35,906	37,089
1951	35,403	34,781	34,593	33,827	33,787	33,342	33,355	33,473	33,486	33,394	33,190	33,207	33,805
1952	33,311	32,946	32,848	32,693	32,568	32,353	32,276	32,259	32,029	31,969	31,929	32,049	32,427
1953	32,097	32,037	32,041	31,730	31,542	31,453	31,929	32,021	31,877	31,754	31,601	31,675	31,809
1954	31,632	31,499	31,593	31,395	30,999	30,745	30,634	30,664	30,708	30,760	30,619	30,575	30,976
1955	30,586	30,656	30,586	30,336	30,061	29,860	29,969	29,920	30,011	30,018	29,892	29,694	30,132
1956	29,488	29,098	28,758	28,584	28,434	28,552	28,616	28,603	28,526	28,683	28,651	28,498	28,703
1957	28,221	28,390	28,530	28,549	28,447	28,390	28,218	28,193	28,062	27,836	27,640	27,483	28,158
1958	27,207	27,321	27,283	26,858	26,582	26,403	26,469	26,590	26,676	26,935	27,032	27,167	26,873
1959	27,060	27,138	27,213	27,164	27,089	27,095	27,127	27,086	26,955	26,777	26,609	26,526	26,983
1960	26,316	26,422	26,518	26,471	26,359	26,256	26,186	26,230	26,251	26,243	26,122	26,053	26,286
1961	25,847	25,834	25,819	25,663	25,573	25,532	25,563	25,514	25,438	25,400	25,209	25,093	25,540
1962	24,868	24,844	24,700	24,393	24,393	24,277	24,185	24,231	24,117	24,026	23,936	23,692	24,300
1963	23,303	22,885	22,783	22,662	22,662	22,662	22,682	22,642	22,423	22,208	22,208	22,074	22,601
1964	21,866	21,810	21,717	21,625	21,534	21,336	21,212	21,177	21,090	20,969	20,883	20,798	21,336
1965	20,697	20,663	20,613	20,563	20,497	20,448	20,383	20,367	20,334	20,318	20,302	20,221	20,448
1966	20,158	20,158	20,142	20,078	20,031	20,047	20,031	20,047	20,047	19,984	19,922	19,860	20,047
1967	19,809	19,829	19,790	19,751	19,712	19,673	19,635	19,596	19,520	19,539	19,539	19,539	19,654
1968	19,463	19,482	19,463	19,425	19,406	19,425	19,444	19,425	19,388	19,369	19,350	19,276	19,406
1969	19,220	19,220	19,147	19,056	19,020	18,948	18,823	18,770	18,718	18,631	18,562	18,476	18,876
1970	18,375	18,241	18,191	18,109	18,044	18,012	17,979	17,931	17,788	17,709	17,616	17,539	17,963
1971	17,474	17,423	17,339	17,289	17,190	17,140	17,075	17,043	16,930	16,851	16,804	16,772	17,108
1972	16,679	16,586	16,541	16,495	16,390	16,300	16,227	16,139	15,981	15,771	15,661	15,620	16,198
1973	15,432	15,288	15,159	14,982	14,772	14,676	14,604	14,533	14,463	14,302	14,144	13,914	14,676
1974	13,733	13,506	13,121	12,960	12,776	12,535	12,236	11,991	11,612	11,376	11,206	11,109	12,287
1975	10,980	10,854	10,841	10,692	10,623	10,517	10,456	10,401	10,306	10,177	10,092	9,996	10,486
1976	9,897	9,736	9,535	9,259	9,104	9,063	9,009	8,932	8,775	8,489	8,312	8,210	9,000
1977	8,181	8,000	7,881	7,799	7,699	7,627	7,569	7,518	7,438	7,359	7,252	7,217	7,620
1978	7,148	7,075	7,004	6,928	6,854	6,797	6,746	6,716	6,627	6,555	6,498	6,451	6,777
1979	6,329	6,237	6,160	6,060	5,984	5,925	5,871	5,814	5,674	5,545	5,474	5,386	5,855
1980	5,214	5,125	5,079	5,000	4,956	4,910	4,828	4,779	4,680	4,601	4,507	4,449	4,833
1981	4,390	4,312	4,251	4,192	4,135	4,093	4,058	4,031	3,975	3,898	3,833	3,794	4,072
1982	3,744	3,695	3,662	3,629	3,588	3,554	3,502	3,440	3,392	3,326	3,283	3,261	3,500
1983	3,216	3,174	3,145	3,112	3,082	3,065	3,036	3,025	2,985	2,936	2,906	2,892	3,044
1984	2,858	2,828	2,808	2,789	2,773	2,757	2,748	2,740	2,720	2,693	2,676	2,659	2,752
1985	2,631	2,604	2,586	2,564	2,549	2,536	2,528	2,523	2,512	2,482	2,465	2,448	2,534

<sup>5</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

**Circ. n. 14/2018**  
**Periodo 1-15 Agosto 2018**

1986	2,437	2,421	2,412	2,405	2,396	2,387	2,387	2,382	2,375	2,362	2,353	2,347	2,389
1987	2,332	2,323	2,315	2,308	2,300	2,292	2,285	2,279	2,263	2,243	2,237	2,233	2,283
1988	2,221	2,215	2,206	2,198	2,192	2,185	2,179	2,170	2,159	2,142	2,124	2,117	2,176
1989	2,102	2,084	2,074	2,061	2,052	2,042	2,037	2,034	2,024	2,005	1,997	1,988	2,041
1990	1,975	1,962	1,955	1,947	1,942	1,934	1,927	1,914	1,904	1,888	1,876	1,869	1,923
1991	1,855	1,838	1,833	1,825	1,819	1,809	1,806	1,801	1,793	1,779	1,767	1,762	1,807
1992	1,749	1,744	1,737	1,729	1,721	1,715	1,712	1,710	1,705	1,695	1,685	1,682	1,715
1993	1,676	1,670	1,666	1,660	1,654	1,646	1,639	1,638	1,636	1,625	1,618	1,618	1,646
1994	1,609	1,603	1,600	1,595	1,589	1,586	1,582	1,579	1,575	1,566	1,560	1,555	1,583
1995	1,549	1,536	1,524	1,516	1,507	1,499	1,498	1,492	1,488	1,481	1,472	1,469	1,503
1996	1,468	1,463	1,459	1,451	1,445	1,442	1,445	1,444	1,439	1,438	1,434	1,433	1,446
1997	1,430	1,429	1,427	1,426	1,422	1,422	1,422	1,422	1,419	1,415	1,411	1,411	1,422
1998	1,407	1,403	1,403	1,401	1,398	1,397	1,397	1,395	1,394	1,392	1,390	1,390	1,397
1999	1,389	1,386	1,384	1,379	1,376	1,376	1,374	1,374	1,370	1,367	1,362	1,361	1,375
2000	1,360	1,354	1,350	1,349	1,345	1,341	1,338	1,338	1,336	1,332	1,326	1,325	1,341
2001	1,319	1,315	1,314	1,309	1,306	1,303	1,303	1,303	1,302	1,299	1,297	1,296	1,306
2002	1,290	1,286	1,282	1,279	1,277	1,275	1,274	1,271	1,269	1,266	1,263	1,262	1,275
2003	1,257	1,254	1,250	1,248	1,247	1,246	1,243	1,241	1,238	1,237	1,234	1,234	1,244
2004	1,232	1,228	1,227	1,224	1,222	1,219	1,218	1,216	1,216	1,216	1,213	1,213	1,220
2005	1,213	1,209	1,207	1,203	1,201	1,199	1,197	1,195	1,194	1,192	1,192	1,190	1,199
2006	1,187	1,184	1,182	1,180	1,176	1,175	1,172	1,170	1,170	1,172	1,171	1,170	1,176
2007	1,170	1,167	1,165	1,163	1,160	1,157	1,154	1,152	1,152	1,149	1,145	1,140	1,156
2008	1,137	1,134	1,128	1,126	1,120	1,115	1,110	1,109	1,112	1,112	1,116	1,117	1,120
2009	1,120	1,117	1,117	1,115	1,112	1,111	1,111	1,107	1,110	1,109	1,108	1,107	1,112
2010	1,105	1,103	1,101	1,097	1,096	1,096	1,092	1,090	1,093	1,091	1,090	1,086	1,095
2011	1,082	1,078	1,074	1,069	1,068	1,067	1,064	1,061	1,061	1,057	1,056	1,052	1,066
2012	1,048	1,044	1,040	1,036	1,037	1,035	1,034	1,029	1,029	1,029	1,031	1,028	1,035
2013	1,026	1,026	1,024	1,024	1,024	1,022	1,021	1,017	1,021	1,022	1,025	1,022	1,023
2014	1,020	1,021	1,021	1,019	1,020	1,019	1,020	1,018	1,022	1,021	1,023	1,023	1,021
2015	1,028	1,025	1,023	1,022	1,021	1,020	1,021	1,019	1,023	1,021	1,023	1,023	1,022
2016	1,025	1,027	1,026	1,026	1,025	1,023	1,022	1,020	1,022	1,022	1,022	1,019	1,023
2017	1,016	1,012	1,012	1,009	1,011	1,012	1,012	1,008	1,011	1,013	1,014	1,011	1,012
2018	1,007	1,007	1,005	1,005	1,002	1,000							

## ***Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati<sup>6</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	4.841,9	4.738,9	4.604,3	4.217,8	4.015,3	3.763,8	3.643,2	3.448,2	3.273,8	3.283,2	3.437,3	3.549,0	3.831,0
1948	3.614,3	3.654,2	3.556,4	3.542,8	3.590,2	3.619,7	3.808,7	3.653,1	3.563,2	3.617,6	3.592,8	3.557,9	3.612,7
1949	3.507,8	3.527,3	3.511,4	3.460,0	3.463,5	3.504,2	3.607,3	3.563,2	3.581,1	3.664,1	3.654,7	3.683,7	3.559,0
1950	3.698,3	3.688,7	3.741,1	3.684,8	3.678,6	3.629,0	3.628,4	3.563,7	3.492,1	3.536,1	3.499,2	3.490,6	3.608,9
1951	3.440,3	3.378,1	3.359,3	3.282,7	3.278,7	3.234,2	3.235,5	3.247,3	3.248,6	3.239,4	3.219,0	3.220,7	3.280,5
1952	3.231,1	3.194,6	3.184,8	3.169,3	3.156,8	3.135,3	3.127,6	3.125,9	3.102,9	3.096,9	3.092,9	3.104,9	3.142,7
1953	3.109,7	3.103,7	3.104,1	3.073,0	3.054,2	3.045,3	3.092,9	3.102,1	3.087,7	3.075,4	3.060,1	3.067,5	3.080,9
1954	3.063,2	3.049,9	3.059,3	3.039,5	2.999,9	2.974,5	2.963,4	2.966,4	2.970,8	2.976,0	2.961,9	2.957,5	2.997,6
1955	2.958,6	2.965,6	2.958,6	2.933,6	2.906,1	2.886,0	2.896,9	2.892,0	2.901,1	2.901,8	2.889,2	2.869,4	2.913,2
1956	2.848,8	2.809,8	2.775,8	2.758,4	2.743,4	2.755,2	2.761,6	2.760,3	2.752,6	2.768,3	2.765,1	2.749,8	2.770,3
1957	2.722,1	2.739,0	2.753,0	2.754,9	2.744,7	2.739,0	2.721,8	2.719,3	2.706,2	2.683,6	2.664,0	2.648,3	2.715,8
1958	2.620,7	2.632,1	2.628,3	2.585,8	2.558,2	2.540,3	2.546,9	2.559,0	2.567,6	2.593,5	2.603,2	2.616,7	2.587,3
1959	2.606,0	2.613,8	2.621,3	2.616,4	2.608,9	2.609,5	2.612,7	2.608,6	2.595,5	2.577,7	2.560,9	2.552,6	2.598,3
1960	2.531,6	2.542,2	2.551,8	2.547,1	2.535,9	2.525,6	2.518,6	2.523,0	2.525,1	2.524,3	2.512,2	2.505,3	2.528,6
1961	2.484,7	2.483,4	2.481,9	2.466,3	2.457,3	2.453,2	2.456,3	2.451,4	2.443,8	2.440,0	2.420,9	2.409,3	2.454,0
1962	2.386,8	2.384,4	2.370,0	2.339,3	2.339,3	2.327,7	2.318,5	2.323,1	2.311,7	2.302,6	2.293,6	2.269,2	2.330,0
1963	2.230,3	2.188,5	2.178,3	2.166,2	2.166,2	2.166,2	2.168,2	2.164,2	2.142,3	2.120,8	2.120,8	2.107,4	2.160,1
1964	2.086,6	2.081,0	2.071,7	2.062,5	2.053,4	2.033,6	2.021,2	2.017,7	2.009,0	1.996,9	1.988,3	1.979,8	2.033,6
1965	1.969,7	1.966,3	1.961,3	1.956,3	1.949,7	1.944,8	1.938,3	1.936,7	1.933,4	1.931,8	1.930,2	1.922,1	1.944,8
1966	1.915,8	1.915,8	1.914,2	1.907,8	1.903,1	1.904,7	1.903,1	1.904,7	1.904,7	1.898,4	1.892,2	1.886,0	1.904,7
1967	1.880,9	1.882,9	1.879,0	1.875,1	1.871,2	1.867,3	1.863,5	1.859,6	1.852,0	1.853,9	1.853,9	1.853,9	1.865,4
1968	1.846,3	1.848,2	1.846,3	1.842,5	1.840,6	1.842,5	1.844,4	1.842,5	1.838,8	1.836,9	1.835,0	1.827,6	1.840,6
1969	1.822,0	1.822,0	1.814,7	1.805,6	1.802,0	1.794,8	1.782,3	1.777,0	1.771,8	1.763,1	1.756,2	1.747,6	1.787,6
1970	1.737,5	1.724,1	1.719,1	1.710,9	1.704,4	1.701,2	1.697,9	1.693,1	1.678,8	1.670,9	1.661,6	1.653,9	1.696,3
1971	1.647,4	1.642,3	1.633,9	1.628,9	1.619,0	1.614,0	1.607,5	1.604,3	1.593,0	1.585,1	1.580,4	1.577,2	1.610,8
1972	1.567,9	1.558,6	1.554,1	1.549,5	1.539,0	1.530,0	1.522,7	1.513,9	1.498,1	1.477,1	1.466,1	1.462,0	1.519,8
1973	1.443,2	1.428,8	1.415,9	1.398,2	1.377,2	1.367,6	1.360,4	1.353,3	1.346,3	1.330,2	1.314,4	1.291,4	1.367,6
1974	1.273,3	1.250,6	1.212,1	1.196,0	1.177,6	1.153,5	1.123,6	1.099,1	1.061,2	1.037,6	1.020,6	1.010,9	1.128,7
1975	998,0	985,4	984,1	969,2	962,3	951,7	945,6	940,1	930,6	917,7	909,2	899,6	948,6
1976	889,7	873,6	853,5	825,9	810,4	806,3	800,9	793,2	777,5	748,9	731,2	721,0	800,0
1977	718,1	700,0	688,1	679,9	669,9	662,7	656,9	651,8	643,8	635,9	625,2	621,7	662,0
1978	614,8	607,5	600,4	592,8	585,4	579,7	574,6	571,6	562,7	555,5	549,8	545,1	577,7
1979	532,9	523,7	516,0	506,0	498,4	492,5	487,1	481,4	467,4	454,5	447,4	438,6	485,5
1980	421,4	412,5	407,9	400,0	395,6	391,0	382,8	377,9	368,0	360,1	350,7	344,9	383,3
1981	339,0	331,2	325,1	319,2	313,5	309,3	305,8	303,1	297,5	289,8	283,3	279,4	307,2
1982	274,4	269,5	266,2	262,9	258,8	255,4	250,2	244,0	239,2	232,6	228,3	226,1	250,0
1983	221,6	217,4	214,5	211,2	208,2	206,5	203,6	202,5	198,5	193,6	190,6	189,2	204,4
1984	185,8	182,8	180,8	178,9	177,3	175,7	174,8	174,0	172,0	169,3	167,6	165,9	175,2
1985	163,1	160,4	158,6	156,4	154,9	153,6	152,8	152,3	151,2	148,2	146,5	144,8	153,4
1986	143,7	142,1	141,2	140,5	139,6	138,7	138,7	138,2	137,5	136,2	135,3	134,7	138,9

<sup>6</sup> Elaborazione dati aggiornata al 17 luglio 2018.

**Circ. n. 14/2018**  
**Periodo 1-15 Agosto 2018**

1987	133,2	132,3	131,5	130,8	130,0	129,2	128,5	127,9	126,3	124,3	123,7	123,3	128,3
1988	122,1	121,5	120,6	119,8	119,2	118,5	117,9	117,0	115,9	114,2	112,4	111,7	117,6
1989	110,2	108,4	107,4	106,1	105,2	104,2	103,7	103,4	102,4	100,5	99,7	98,8	104,1
1990	97,5	96,2	95,5	94,7	94,2	93,4	92,7	91,4	90,4	88,8	87,6	86,9	92,3
1991	85,5	83,8	83,3	82,5	81,9	80,9	80,6	80,1	79,3	77,9	76,7	76,2	80,7
1992	74,9	74,4	73,7	72,9	72,1	71,5	71,2	71,0	70,5	69,5	68,5	68,2	71,5
1993	67,6	67,0	66,6	66,0	65,4	64,6	63,9	63,8	63,6	62,5	61,8	61,8	64,6
1994	60,9	60,3	60,0	59,5	58,9	58,6	58,2	57,9	57,5	56,6	56,0	55,5	58,3
1995	54,9	53,6	52,4	51,6	50,7	49,9	49,8	49,2	48,8	48,1	47,2	46,9	50,3
1996	46,8	46,3	45,9	45,1	44,5	44,2	44,5	44,4	43,9	43,8	43,4	43,3	44,6
1997	43,0	42,9	42,7	42,6	42,2	42,2	42,2	42,2	41,9	41,5	41,1	41,1	42,2
1998	40,7	40,3	40,3	40,1	39,8	39,7	39,7	39,5	39,4	39,2	39,0	39,0	39,7
1999	38,9	38,6	38,4	37,9	37,6	37,6	37,4	37,4	37,0	36,7	36,2	36,1	37,5
2000	36,0	35,4	35,0	34,9	34,5	34,1	33,8	33,8	33,6	33,2	32,6	32,5	34,1
2001	31,9	31,5	31,4	30,9	30,6	30,3	30,3	30,3	30,2	29,9	29,7	29,6	30,6
2002	29,0	28,6	28,2	27,9	27,7	27,5	27,4	27,1	26,9	26,6	26,3	26,2	27,5
2003	25,7	25,4	25,0	24,8	24,7	24,6	24,3	24,1	23,8	23,7	23,4	23,4	24,4
2004	23,2	22,8	22,7	22,4	22,2	21,9	21,8	21,6	21,6	21,6	21,3	21,3	22,0
2005	21,3	20,9	20,7	20,3	20,1	19,9	19,7	19,5	19,4	19,2	19,2	19,0	19,9
2006	18,7	18,4	18,2	18,0	17,6	17,5	17,2	17,0	17,0	17,2	17,1	17,0	17,6
2007	17,0	16,7	16,5	16,3	16,0	15,7	15,4	15,2	15,2	14,9	14,5	14,0	15,6
2008	13,7	13,4	12,8	12,6	12,0	11,5	11,0	10,9	11,2	11,2	11,6	11,7	12,0
2009	12,0	11,7	11,7	11,5	11,2	11,1	11,1	10,7	11,0	10,9	10,8	10,7	11,2
2010	10,5	10,3	10,1	9,7	9,6	9,6	9,2	9,0	9,3	9,1	9,0	8,6	9,5
2011	8,2	7,8	7,4	6,9	6,8	6,7	6,4	6,1	6,1	5,7	5,6	5,2	6,6
2012	4,8	4,4	4,0	3,6	3,7	3,5	3,4	2,9	2,9	2,9	3,1	2,8	3,5
2013	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	1,7	2,1	2,2	2,5	2,2	2,3
2014	2,0	2,1	2,1	1,9	2,0	1,9	2,0	1,8	2,2	2,1	2,3	2,3	2,1
2015	2,8	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	2,3	2,1	2,3	2,3	2,2
2016	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	1,9	2,3
2017	1,6	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	1,2	0,8	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2
2018	0,7	0,7	0,5	0,5	0,2	0,0							

## ***Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7786	1,7660	1,7617
1992	1,7480	1,7433	1,7359	1,7286	1,7198	1,7139	1,7111	1,7096	1,7040	1,6941	1,6842	1,6816
1993	1,6754	1,6689	1,6658	1,6593	1,6529	1,6449	1,6388	1,6371	1,6356	1,6247	1,6170	1,6170
1994	1,6078	1,6020	1,5990	1,5945	1,5885	1,5856	1,5812	1,5783	1,5739	1,5653	1,5597	1,5539
1995	1,5483	1,5359	1,5237	1,5156	1,5062	1,4983	1,4969	1,4917	1,4879	1,4803	1,4713	1,4688
1996	1,4670	1,4627	1,4585	1,4500	1,4444	1,4417	1,4444	1,4431	1,4389	1,4375	1,4335	1,4320
1997	1,4293	1,4280	1,4267	1,4252	1,4212	1,4212	1,4212	1,4212	1,4186	1,4145	1,4106	1,4106
1998	1,4066	1,4027	1,4027	1,4001	1,3974	1,3961	1,3961	1,3948	1,3935	1,3909	1,3897	1,3897
1999	1,3884	1,3858	1,3833	1,3783	1,3756	1,3756	1,3732	1,3732	1,3694	1,3669	1,3619	1,3608
2000	1,3595	1,3533	1,3497	1,3485	1,3448	1,3401	1,3377	1,3377	1,3353	1,3318	1,3259	1,3247
2001	1,3189	1,3143	1,3131	1,3086	1,3052	1,3029	1,3029	1,3029	1,3018	1,2984	1,2962	1,2950
2002	1,2895	1,2851	1,2818	1,2785	1,2763	1,2742	1,2731	1,2709	1,2688	1,2656	1,2624	1,2613
2003	1,2561	1,2540	1,2498	1,2477	1,2467	1,2456	1,2426	1,2405	1,2374	1,2364	1,2334	1,2334
2004	1,2314	1,2273	1,2263	1,2233	1,2213	1,2184	1,2174	1,2154	1,2154	1,2154	1,2125	1,2125
2005	1,2125	1,2086	1,2066	1,2028	1,2008	1,1989	1,1961	1,1942	1,1932	1,1913	1,1913	1,1894
2006	1,1866	1,1838	1,1819	1,1792	1,1755	1,1745	1,1718	1,1700	1,1700	1,1718	1,1709	1,1700
2007	1,1691	1,1663	1,1645	1,1627	1,1591	1,1565	1,1538	1,1520	1,1520	1,1485	1,1441	1,1398
2008	1,1363	1,1338	1,1278	1,1253	1,1194	1,1144	1,1095	1,1087	1,1111	1,1111	1,1153	1,1169
2009	1,1194	1,1169	1,1169	1,1144	1,1120	1,1103	1,1103	1,1062	1,1095	1,1087	1,1079	1,1062
2010	1,1046	1,1030	1,1005	1,0965	1,0957	1,0957	1,0918	1,0894	1,0925	1,0902	1,0894	1,0854
2011	1,0812	1,0780	1,0737	1,0685	1,0674	1,0664	1,0633	1,0602	1,0602	1,0561	1,0551	1,0521
2012	1,0480	1,0440	1,0401	1,0351	1,0361	1,0342	1,0332	1,0283	1,0283	1,0283	1,0303	1,0274
2013	1,0254	1,0254	1,0235	1,0235	1,0235	1,0216	1,0206	1,0169	1,0206	1,0216	1,0245	1,0216
2014	1,0197	1,0206	1,0206	1,0187	1,0197	1,0187	1,0197	1,0178	1,0216	1,0206	1,0226	1,0226
2015	1,0274	1,0245	1,0226	1,0216	1,0206	1,0197	1,0206	1,0187	1,0226	1,0206	1,0226	1,0226
2016	1,0251	1,0271	1,0261	1,0261	1,0251	1,0230	1,0220	1,0200	1,0220	1,0220	1,0220	1,0189
2017	1,0159	1,0119	1,0119	1,0089	1,0109	1,0119	1,0119	1,0079	1,0109	1,0129	1,0139	1,0109
2018	1,0069	1,0069	1,0049	1,0049	1,0020	1,0000						

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

## Schede operative

### **Operatività della sospensione feriale in ambito fiscale dal 1° agosto al 31 agosto 2018**

<b>ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE</b>		
<b>Segnalazione di adesione al processo verbale di constatazione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione di adesione al processo verbale di constatazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Corresponsione in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di avvenuta definizione dell'accertamento parziale.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa, tenendo presente che si rende applicabile la sospensione, di cui all'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dal 1° al 20 agosto 2018, se il versamento deve essere eseguito con il modello F24.

<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>		
<b>Presentazione istanza o richiesta di adesione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Corresponsione in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 20 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di accertamento con adesione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa, tenendo presente che si rende applicabile la sospensione, di cui all'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dal 1° al 20 agosto 2018, se il versamento deve essere eseguito con il modello F24.

<b>ACQUIESCENZA</b>		
<b>Corresponsione in</b>	<i>Termine</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del

<b>unica soluzione o della prima rata delle somme dovute</b>	<i>procedurale</i>	reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa ( <i>al riguardo, vedere il paragrafo 1, del capitolo IV, della circolare 8 agosto 1997, n. 235/E</i> ).

**ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO**

<b>Comunicazione di adesione all'invito al contraddittorio</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro i 15 giorni che precedono o antecedenti alla data di comparizione al contraddittorio.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Corresponsione in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro i 15 giorni che precedono o antecedenti alla data di comparizione al contraddittorio.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.

**ATTI IMPOSITIVI-PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI**

<b>Accertamento imposte dirette (Irpef/Ires)</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Accertamento Iva-Imposta sul valore aggiunto</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Accertamento Irap-Imposta regionale attività produttive</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Accertamento imposta di registro</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'accertamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Accertamento imposte donazioni e</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'accertamento.

<b>successioni</b>	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Accertamento imposte ipotecarie e catastali</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'accertamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.

#### AVVISI BONARI

<b>Avviso bonario a seguito del cosiddetto controllo formale</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'avviso bonario.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	A norma dell'art. 7- <i>quater</i> , comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e all'art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.
<b>Avviso bonario a seguito della liquidazione automatica</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'avviso bonario.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	A norma dell'art. 7- <i>quater</i> , comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e all'art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.
<b>Avviso bonario a seguito della tassazione separata</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'avviso bonario.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	A norma dell'art. 7- <i>quater</i> , comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e all'art. 1, comma 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

#### CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ATTI

<b>Ricorso</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'atto di accertamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Ricorso con sospensione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'atto di accertamento.
	<i>Sospensione</i>	La sospensione feriale non si rende operativa ai

	<i>feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	procedimenti cautelari, per cui il ricorso può essere validamente depositato nel corso del periodo estivo, in quanto, anche in tale fase temporale, può avvenire la discussione dell'udienza cosiddetta "cautelare".
<b>Ricorso con sospensione d'urgenza</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'atto di accertamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	La sospensione feriale non si rende operativa ai procedimenti cautelari, per cui il ricorso può essere validamente depositato nel corso del periodo estivo, in quanto, anche in tale fase temporale, può avvenire la discussione dell'udienza cosiddetta "cautelare".
<b>Sospensione proposta con atto separato dal ricorso</b>	<i>Termine procedurale</i>	Prima della data che è stata fissata per la discussione del ricorso.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	La sospensione feriale non si rende operativa ai procedimenti cautelari, per cui il ricorso può essere validamente depositato nel corso del periodo estivo, in quanto, anche in tale fase temporale, può avvenire la discussione dell'udienza cosiddetta "cautelare".
<b>Deposito del ricorso per il contribuente</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla notifica.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Espluca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Deposito del ricorso per la parte resistente</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla notifica.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Espluca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Deposito di documenti</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 20 giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Espluca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Deposito di memorie</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 10 giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Espluca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Reclamo contro il decreto presidenziale</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione del decreto.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969,</i>	Espluca effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.

	<i>n. 742)</i>	
<b>Riassunzione presso il giudice competente</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine espressamente indicato oppure, se non espresso, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Appello</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine di: - sessanta giorni dalla notifica della sentenza; <i>oppure:</i> - sei mesi dal deposito ( <i>in assenza della notifica della sentenza</i> ).
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa,
<b>Ricorso in ottemperanza</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro e non oltre il termine di prescrizione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	In via prudenziale e a titolo cautelativo, si ritiene che la sospensione feriale non espliciti effetti e, quindi, non dovrebbe rendersi operativa.
<b>Chiamata del terzo (eventuale)</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine espressamente stabilito dal giudice competente.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Intervento del terzo (eventuale)</b>	<i>Termine procedurale</i>	Se richiesto, entro il termine espressamente stabilito dal giudice competente.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Riassunzione in giudizio</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza alla Corte di Cassazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Messa in mora</b>	<i>Termine procedurale</i>	Non espressamente previsto.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.

<b>RECLAMO E MEDIAZIONE</b>		
<b>Reclamo - notifica</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per proporre in ricorso e, quindi, entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica dell'atto di accertamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Accoglimento del reclamo</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 90 giorni dalla data di avvenuta notificazione del reclamo.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Accoglimento mediazione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 90 giorni dalla data di avvenuta notificazione del reclamo.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Deposito del ricorso</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data individuativa del termine ultimo per la stipulazione della possibile mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale si rende operativa.
<b>Versamento somme in unica soluzione o della prima rata</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa, tenendo presente che si rende applicabile la sospensione, di cui all'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dal 1° al 20 agosto 2018 se il versamento deve essere eseguito con il modello F24.

<b>RISCOSSIONE SOMME DI COMPETENZA ERARIALE</b>		
<b>Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Crediti d'imposta: notificazione avvisi di recupero</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine che risulta annotato nell'atto di notifica dell'avviso di recupero del credito d'imposta.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.

	<i>n. 742)</i>	
<b>Intimazione ad adempiere</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 5 giorni dalla data della notificazione dell'atto di intimazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Segnalazione o comunicazione di ipoteca</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione di ipoteca.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Somme derivanti da adesione</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data della raccomandata contenente l'atto di richiesta delle somme dovute.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.
<b>Somme derivanti da sentenze</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro 60 giorni dalla data della raccomandata contenente l'atto di richiesta delle somme dovute a seguito di sentenza.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	Non esplica effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa.

**SANZIONI – DEFINIZIONE AGEVOLATA**

<b>Corresponsione in unica soluzione delle somme dovute</b>	<i>Termine procedurale</i>	Entro il termine per la proposizione del ricorso o del reclamo-mediazione.
	<i>Sospensione feriale (art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742)</i>	In via prudenziale, si ritiene che non esplichino effetti e, quindi, la sospensione feriale non si rende operativa, anche se il comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede espressamente che " <i>entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie</i> ".

## Dossier Casi e Contabilità

### **Aspetti contabili del reverse charge**

Ai fini delle modalità operative per la fatturazione e la registrazione contabile dell'inversione contabile o reverse charge è opportuno considerare il particolare iter da seguire che può essere così sintetizzato:

- integrazione della fattura con l'esposizione dell'Iva;
- annotazione della fattura nel registro Iva degli acquisti;
- registrazione della fattura nel registro Iva delle vendite;

dal quale si ottiene che l'operazione diventa neutra ai fini Iva, anche se si concretizza l'inversione contabile degli obblighi dal venditore o soggetto cedente all'acquirente o soggetto cessionario.

A chiarimento dell'assunto si valuto il caso che segue.

*Caso* – si ipotizzi la presenza di una operazione rientrante nell'ambito del reverse charge per un ammontare di € 1.000,00 soggetto all'aliquota Iva del 22%.

*Soluzione:*

Ai fini procedurali, come detto, è necessario:

- integrare la fattura, in quanto il soggetto cedente o prestatore (cosiddetto: venditore/fornitore) ha emesso il documento di addebito (fattura) senza la specificazione dell'entità dell'Iva, ma con l'espressione "Operazione senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633".

Tale fattura deve necessariamente, a cura del soggetto cessionario o committente (cliente), risultare integrata sia dell'aliquota Iva, sia dell'entità dell'imposta dovuta (€ 220,00);

- la fattura (unico esemplare) così integrata deve essere registrata sia nel registro Iva degli acquisti, sia in contabilità generale d'impresa con l'annotazione che segue:

<i>Diversi</i>	a	Debiti verso Fornitori (SP)		1.220,00
Prestazione di servizi ricevuti (CE)			1.000,00	
Iva a credito (SP)			220,00	

- Per rendere neutra l'operazione occorre poi registrare la medesima sia nel registro Iva delle vendite, sia in contabilità generale d'impresa con l'annotazione che segue:

Crediti verso Clienti (SP)	a	<i>Diversi</i>		1.220,00
		Crediti verso Clienti (SP)	1.000,00	
		Iva a debito (SP)	220,00	

e, quindi, si dovrà procedere a eseguire lo storno della posizione di debito Iva del fornitore:

Debiti verso Fornitori (SP)	a	Crediti verso Clienti (SP)		220,00
-----------------------------	---	----------------------------	--	--------

- In contabilità generale d'impresa è possibile anche effettuare un'unica annotazione nel seguente modo:

<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>		1.220,00
		Debiti verso Fornitori (SP)	1.000,00	
		Iva a debito (SP)	220,00	
			-----	
Prestazione di servizi ricevuti			1.000,00	

(CE)				
Iva a credito (SP)			220,00	

## ***Trasparenza fiscale con imposte a carico della società trasparente o con riconoscimento di corrispettivo***

L'istituto della *trasparenza fiscale* è un regime fiscale opzionale che permette la tassazione del reddito complessivo prodotto da una società di capitali partecipata da altre società di capitali, anziché in capo alla società partecipata (o società trasparente) direttamente in capo a ciascuna società partecipante (o soci), in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili e, quindi, indipendentemente dalla distribuzione dei medesimi.

L'opzione *ha durata triennale e non è revocabile*, mentre può essere validamente rinnovata alla scadenza.

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione la società partecipata e le società partecipanti stabiliscono di procedere ad assolvere l'Ires per il tramite del consolidamento proporzionale in capo al socio del reddito della "trasparente".

Di conseguenza, il socio si viene a trovare nella situazione di cumulare (per sommatoria algebrica) il proprio reddito con quello prodotto dalla società trasparente per la quota a lui spettante.

Ai fini della rappresentazione nel bilancio d'esercizio, la società trasparente deve rilevare l'Ires con le medesime regole e modalità applicabili in via ordinaria e cioè:

- apportando al risultato positivo o negativo dell'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione;
- computando in decremento le eventuali perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio dell'opzione della trasparenza;

in quanto, ai fini procedurali, è la società trasparente che, in concreto, produce il reddito imponibile e rileva l'imposta di pertinenza del medesimo.

Da ciò deriva che l'onere fiscale connesso al reddito imponibile prodotto, richiede la sua separata presentazione nel conto economico della società trasparente.

Ai fini procedurali, però, l'entità imponibile positiva o negativa così individuata, senza procedere alla liquidazione dell'imposta, deve essere imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili o alle perdite.

Ai fini della rappresentazione dei dati contabili, la società trasparente deve procedere ad esporre nel proprio bilancio l'imposta inerente all'imponibile dalla stessa prodotto e trasferito ai soci ai soli fini della liquidazione delle imposte e, quindi, se l'onere per le imposte rimane a carico:

- *della società trasparente*, la stessa deve procedere a rilevare in contropartita alle imposte correnti un debito verso i soci che saranno gli effettivi esecutori del pagamento;
- *dei soci*, la società trasparente deve procedere a contabilizzare l'onere per le imposte correnti e un provento da adesione al regime fiscale della trasparenza.

Di conseguenza, la società trasparente deve annotare nel conto economico alla voce 20 "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*" l'imposta inerente al reddito imponibile prodotto e trasferito ai soci ai soli fini della liquidazione delle imposte.

I proventi o gli oneri che derivano dall'*adesione al regime della trasparenza fiscale* devono essere rilevati nel conto economico in una sottovoce specifica della voce 20 "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*".

Al riguardo, in generale per mera precisazione, si rammenta che per il principio contabili Oic n. 12, puntualizza che nella voce 20, le *imposte sul reddito dell'esercizio* sono suddivise in:

- a) *imposte correnti*, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);

b) *imposte relative a esercizi precedenti* che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;

c) *imposte differite e anticipate*, che accoglie:

- con segno positivo, l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate;

e:

- con segno negativo, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite.

La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate;

d) *proventi da consolidato fiscale*, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria.

Nel bilancio d'esercizio *del socio della società trasparente* le scritture contabili sono, di regola, di tipo patrimoniale e speculari a quelle effettuate dalla società trasparente, tenendo anche in considerazione che il socio è anche tenuto ad annotare l'imposta inerente al reddito imponibile prodotto in proprio e connesso al reddito ante imposte del proprio conto economico.

A chiarimento si consideri i seguenti due casi numerici.

*Caso 1* - si ipotizzi l'imputazione di un imponibile positivo della società trasparente di un reddito imponibile ante imposte di € 100.000,00.

*Analisi*

In presenza di un risultato ante imposte internamente imponibile di € 100.000,00, la società trasparente, tenuta in considerazione l'aliquota Ires del 24,00%, deve necessariamente eseguire la seguente annotazione contabile:

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Imposte correnti	<i>a</i>	Debiti verso soci	24.000,00	24.000,00

e, quindi, lo schema del conto economico della società trasparente assume la seguente articolazione:

<i>Conto economico</i>	<i>Importo esercizio corrente</i>	<i>Importo esercizio precedente</i>
.....		
Risultato prima delle imposte	100.000,00	.....
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	24.000,00	.....
a) correnti	(24.000,00)	.....
b) differite/anticipate	0,00	.....
c) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0,00	.....
21) Utile (perdite) dell'esercizio	76.000,00	.....

In concreto, il socio della società trasparente, al quale viene attribuito un imponibile fiscale, deve rilevare sia un credito verso la società trasparente, sia un debito tributario di uguale entità.

*Caso 2* - si ipotizzi la presenza di una perdita civilistica e fiscale pari a € 100.000,00.

*Analisi*

In presenza di un risultato negativo, la società trasparente deve procedere a rilevare il beneficio per *imposte anticipate* connesse alle perdite sulla base del presupposto della ragionevole certezza di recuperabilità da valutarsi in connessione agli accordi di trasparenza specifici.

Infatti, a titolo meramente indicativo, potrebbe verificarsi l'ipotesi di patti di trasparenza secondo cui le perdite prodotte dalla trasparente ed attribuite ai soci siano immediatamente remunerate, ovvero saranno da questi remunerate solo in presenza di effettivo recupero da parte del socio medesimo o, alternativamente, della realizzazione da parte della trasparente di imponibili positivi. Ai fini procedurali, si consideri che il relativo beneficio venga immediatamente remunerato alla società trasparente.

Pertanto, la società trasparente, tenuta in considerazione l'aliquota Ires del 24,00%, deve eseguire la seguente annotazione contabile:

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Crediti verso soci	<i>a</i>	Imposte anticipate	24.000,00	24.000,00

e, quindi, lo schema del conto economico della società trasparente assume la seguente articolazione:

<i>Conto economico</i>	<i>Importo esercizio corrente</i>	<i>Importo esercizio precedente</i>
.....		
Risultato prima delle imposte	(100.000,00)	.....,...
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	24.000,00	.....,...
a) correnti	0,00	.....,...
b) differite/anticipate	24.000,00	.....,...
c) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0,00	.....,...
21) Utile (perdite) dell'esercizio	(76.000,00)	.....,...

In concreto, il socio della società trasparente, al quale è attribuita una perdita fiscale, deve procedere a rilevare, se ne ricorrano i presupposti, un'attività tributaria e un debito verso la società trasparente.

Nell'ipotesi in cui i *contratti di trasparenza* prevedono che le perdite fiscali prodotte dalla società trasparente ed attribuite ai soci siano remunerate solamente nell'ipotesi di:

- effettivo recupero delle perdite della trasparente da parte del socio stesso;  
*oppure:*
- produzione negli esercizi successivi, da parte della società trasparente, di redditi imponibili positivi che in assenza di trasparenza sarebbero stati idonei a recuperare le perdite trasferite ai soci.

In tali situazioni, la società trasparente deve procedere a rilevare:

- un credito nei confronti dei soci;

e:

- il provento correlato;

solamente se risultano soddisfatte le condizioni previste dal principio contabile Oic 25, o, in concreto, se sussiste la ragionevole certezza circa il futuro e effettivo recupero delle perdite fiscali, dipendente nel primo caso dalle vicende dei singoli soci e nel secondo dalle vicende della stessa trasparente.

Il socio della società trasparente in presenza dell'imputazione di perdite fiscali non immediatamente compensate nella dichiarazione dei redditi deve provvedere ad annotare un'attività nei riguardi dell'Erario (nell'entità pari all'aliquota Ires applicata alle perdite), ove sia ragionevolmente certo il futuro recupero delle medesime, sul proprio imponibile nel primo caso e sull'imponibile della partecipata nella seconda ipotesi.

Corrispondentemente il socio deve procedere ad annotare, per un pari importo, una passività nei riguardi della società trasparente.

In tali casi, se rimangono riscontrati i citati presupposti per l'iscrivibilità, le scritture contabili devono assumere le seguenti articolazioni:

• *per la società trasparente:*

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Crediti verso soci	<i>a</i>	Imposte anticipate	24.000,00	24.000,00

• *per il socio:*

<i>Conto dare</i>		<i>Conto avere</i>	<i>Importi Dare</i>	<i>Importi Avere</i>
Attività per imposte anticipate	<i>a</i>	Debiti verso società trasparente	24.000,00	24.000,00

In merito, si perviene ad osservare che l'attivazione di specifiche clausole all'interno del rapporto di trasparenza fiscale potrebbe, in casi particolari, spezzare la simmetria delle rilevazioni contabili adottate dalla società trasparente, da un lato, e dai soci, dall'altro.

Si pensi, a titolo meramente indicativo, l'ipotesi in cui l'adozione di una clausola che conduca i soci al recupero immediato del beneficio correlato alla perdita fiscale attribuita, senza che ciò determini l'insorgere, in capo ai medesimi, del corrispondente debito nei confronti della società trasparente, in quanto la stessa non lascia presumere la formazione di futuri imponibili positivi.

In tale situazione, infatti, la società trasparente non deve annotare immediatamente il credito verso il socio, in assenza della ragionevole certezza di produrre imponibili positivi negli esercizi successivi.